



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2026;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009, con particolare riferimento agli articoli 9 e 11;

VISTO il Decreto legislativo n. 135/2015, di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 3;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”), e in particolare l'articolo 27;

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*”, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la comunicazione del 31 luglio 2025, con cui è stato avviato il procedimento PV12B nei confronti della società Agos Ducato S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Agos Ducato S.p.A. (C.F./P.IVA 08570720154, di seguito, Agos), società operante nel settore del credito al consumo.

2. Il Bilancio consolidato della società, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 presenta ricavi, calcolati in base a quanto previsto per la determinazione del fatturato degli Enti creditizi e degli altri Istituti finanziari dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, pari a circa 1.738 milioni di euro. Per lo stesso esercizio, la società ha ottenuto un risultato netto della gestione finanziaria di oltre 595 milioni di euro e un utile di esercizio di oltre 189 milioni di euro.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Agos, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di credito al consumo, consistente nel non aver accettato bonifici ed addebiti diretti (domiciliazioni) da conti accesi presso prestatori di servizi di pagamento della *Single Euro Payments Area* (SEPA) extra-Italia, ai fini del rimborso dei finanziamenti ricevuti dal cliente, realizzando, in tal modo, una discriminazione geografica nell'uso dei suddetti mezzi di pagamento (c.d. *IBAN discrimination*).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 *Premessa*

4. Con provvedimento n. 28490 del 15 dicembre 2020 pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 1/2021, relativo al procedimento istruttorio PV12¹ - Agos Ducato-Discriminazione Iban Esteri (di seguito, “il Provvedimento”), l'Autorità ha accertato la violazione, da parte di Agos Ducato S.p.A., del divieto di *IBAN discrimination* di cui all'articolo 9, par. 2, del Regolamento (UE) n. 260/2012 (“Regolamento SEPA”), ravvisando che tale violazione era ancora in corso alla data di adozione del Provvedimento.

5. Il Provvedimento è stato impugnato da Agos Ducato S.p.A. dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza 30 dicembre 2021, n. 13610, passata in giudicato, ha accolto le doglianze della società con riferimento all'asserita

¹ Procedimento avviato sulla base delle informazioni acquisite nelle segnalazioni pervenute [*omissis*]*

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

irragionevole ed eccessiva durata della fase preistruttoria, che avrebbe determinato la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 e, per tale motivo, l'annullamento del Provvedimento.

6. Rispetto a tale profilo, i recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'UE nella sentenza *Trenitalia*² hanno chiarito che risulta incompatibile con il diritto dell'Unione - e in particolare con il principio di effettività di tale plesso normativo - l'orientamento giurisprudenziale nazionale ai sensi del quale: (i) l'Autorità, una volta completata la fase pre-istruttoria, sarebbe tenuta a contestare la violazione entro 90 giorni mediante la notifica dell'atto di apertura del procedimento; (ii) il mancato rispetto di tale termine si tradurrebbe nell'annullamento automatico del provvedimento dell'Autorità, determinando altresì l'impossibilità di intervenire con un nuovo procedimento istruttorio sulla medesima pratica, in quanto la violazione del termine di cui al citato articolo 14 determinerebbe la decadenza dal potere di accettare la condotta illecita.

7. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia UE, stante l'interesse dell'Autorità ad esercitare il proprio potere di accertamento e sanzione in relazione alle condotte che sono state oggetto del procedimento PV12, è stato avviato il procedimento PV12B secondo l'iter descritto *infra*.

III.2 L'iter del procedimento

8. In data 31 luglio 2025 (prot. 63555)³, l'Autorità comunicava alla parte l'avvio del procedimento istruttorio PV12B contestando la possibile violazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, ai sensi del quale: “*Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'art. 3*”.

9. In tale sede, in particolare, veniva ipotizzata la violazione della suddetta disposizione nella misura in cui risultasse accertato che la società Agos non abbia consentito di rimborsare le rate dei finanziamenti ottenuti mediante domiciliazione bancaria su conti di pagamento accesi presso prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi SEPA diversi dall'Italia e, quindi,

² Cfr. in particolare la sentenza del 30 gennaio 2025, *Trenitalia* (C-510/23), EU:C:2025:41.

³ Doc. 1 dell'indice del fascicolo.

con IBAN non caratterizzati dalle iniziali “IT” (c.d. “*IBAN discrimination*”).

10. In data 1° settembre 2025, Agos ha presentato istanza di accesso agli atti⁴, cui è stato dato seguito con comunicazione del 24 settembre 2025⁵.

11. In data 16 settembre 2025 il professionista ha trasmesso le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento e ha presentato le proprie memorie difensive⁶. Il professionista ha contestualmente presentato un’istanza di riservatezza, cui è stato dato riscontro in data 24 settembre 2025⁷.

12. In data 30 ottobre 2025, è stata comunicata alla Parte la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti ed è stato assegnato un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio⁸.

13. In data 31 ottobre 2025 è stata presentata ulteriore richiesta di accesso agli atti⁹ cui è stato dato riscontro in data 5 novembre 2025¹⁰.

14. In data 3 novembre 2025 è stata presentata istanza di proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni della Parte alla comunicazione di contestazione degli addebiti¹¹, cui è stato dato riscontro in data 5 novembre 2025¹².

15. In data 1° dicembre 2025, Agos ha depositato la propria memoria conclusiva e istanza di riservatezza sulla stessa¹³. A quest’ultima è stato dato riscontro in data 22 dicembre 2025¹⁴.

III.3 Le evidenze acquisite

16. Dalle evidenze raccolte è emerso che, fino al novembre 2019, le richieste di domiciliazione bancaria su conti SEPA extra Italia sono state gestite dal professionista in modo individuale e non automatizzato¹⁵.

17. In particolare, l’assistenza clienti Agos, fintantoché la gestione delle richieste di pagamento è stata individuale e priva di specifiche procedure, ha,

⁴ Doc. 2 dell’indice del fascicolo.

⁵ Doc. 5 dell’indice del fascicolo.

⁶ Doc. 3 dell’indice del fascicolo.

⁷ Doc. 6 dell’indice del fascicolo.

⁸ Doc. 7 dell’indice del fascicolo.

⁹ Doc. 8 dell’indice del fascicolo.

¹⁰ Doc. 10 dell’indice del fascicolo.

¹¹ Doc. 9 dell’indice del fascicolo.

¹² Doc. 11 dell’indice del fascicolo.

¹³ Doc. 12 dell’indice del fascicolo.

¹⁴ Doc. 13 dell’indice del fascicolo.

¹⁵ Doc. 3 e 4, allegato 3, dell’indice del fascicolo.

in talune occasioni, negato ai pagatori la possibilità di utilizzare conti di pagamento con IBAN che non iniziano per “IT” al fine di rimborsare le rate dei finanziamenti sottoscritti¹⁶. In particolare, è emerso che l’assistenza clienti telefonica di Agos aveva negato ai [0-50] segnalanti la possibilità di utilizzare un IBAN SEPA extra-Italia per la domiciliazione *SEPA Direct Debit* (SDD) delle rate del finanziamento concesso da Agos per l’acquisto di beni di consumo.

18. Successivamente, dal novembre 2019 al primo trimestre 2023, la società ha gestito le richieste con una procedura con modalità non completamente automatizzate. In particolare, trattasi della procedura dedicata per la gestione e il monitoraggio delle richieste di domiciliazione che prevedeva la compilazione manuale del modello SDD (*SEPA Direct Debit*). Tale sistema implicava che, a seguito della ricezione della menzionata richiesta di variazione dell’IBAN da parte del cliente, Agos provvedeva ad inviare a quest’ultimo il modulo *SEPA Direct Debit* (“modulo SDD”); una volta pervenuto il modulo SDD debitamente compilato e sottoscritto, si provvedeva internamente alla trasmissione del modulo stesso all’Ufficio di Tesoreria della Società; a tale Ufficio di Tesoreria competeva autorizzare e processare la domiciliazione delle rate del finanziamento sul nuovo IBAN SEPA.

19. Per stessa ammissione di Agos, anche dal momento in cui la società si è dotata di una tale procedura dedicata, delle [50-100] richieste di domiciliazione, ricevute nel periodo dal novembre 2019 al giugno 2020, solo [0-50] sono andate a buon fine (circa [20%]), in quanto, secondo quanto riferito da Agos stessa, nel corso della procedura i restanti clienti avevano rinunciato, non avevano fornito riscontro e/o documentazione o si erano dichiarati non più interessati¹⁷.

20. Dal primo trimestre 2023, il professionista ha introdotto un sistema di gestione della restituzione delle rate dei finanziamenti tramite domiciliazione degli addebiti che non comporta distinzioni tra conti IT e conti SEPA extra-Italia. Infatti, a fronte dell’introduzione di una modifica della piattaforma informatica che ha consentito di inserire direttamente IBAN SEPA extra-Italia, come accade per gli IBAN IT, il debitore può, in piena autonomia, indicare l’una o l’altra tipologia di IBAN nell’interfaccia *online*¹⁸.

21. Nel periodo successivo all’introduzione della procedura interamente automatizzata e parificata per entrambe le tipologie di IBAN, le evidenze in

¹⁶ Doc. 4, allegati 1 e 2, dell’indice del fascicolo.

¹⁷ Doc. 4, allegato 3, dell’indice del fascicolo.

¹⁸ Doc. 3 dell’indice del fascicolo.

atti depongono per l’assenza di casi di mancata accettazione di IBAN esteri, ovvero di tentativi di pagamento tramite tali IBAN non andati a buon fine.

III.4 Le difese della Parte

22. Nella memoria del 7 luglio 2020¹⁹, presentata nell’ambito del procedimento originario e acquisita agli atti del presente procedimento, il professionista dichiarava in generale di ammettere i pagamenti con IBAN SEPA diversi da quelli italiani, e descriveva la procedura introdotta a novembre 2019, nonché le modalità di pagamento accettate ai sensi dell’informatica esposta sul proprio sito web. Specificava inoltre che, in uno dei casi denunciati all’Autorità, l’assistenza clienti aveva inviato – sebbene a più di [0-10] mesi di distanza dalla richiesta – una mail di risposta, dichiarandosi disponibile ad accettare tale IBAN qualora esso fosse stato presentato (*[omissis]*)²⁰.

23. Con memoria pervenuta in data 16 settembre u.s.²¹, il professionista contesta, in primo luogo, la competenza dell’Autorità ad avviare un nuovo procedimento in relazione alla fattispecie in esame. Ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del procedimento originario avrebbe comportato la consumazione del potere dell’Autorità, precludendo qualsivoglia forma di ri-esercizio dello stesso. Ritiene altresì che l’Autorità, al fine di riprovvedere, avrebbe dovuto necessariamente esperire i rimedi processuali a sua disposizione per ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado.

24. In secondo luogo, il professionista argomenta che secondo la giurisprudenza il divieto di discriminazione IBAN “*impon[ga] ai beneficiari che l’addebito diretto sia possibile a tutti, indipendentemente dallo Stato di localizzazione del conto, ma non impone procedure specifiche per realizzarlo, né che tali procedure siano uguali a quelle utilizzate per gli addebiti diretti su conti nazionali*”²². Il professionista richiama altresì due decisioni di autorità competenti all’*enforcement* del divieto di discriminazione IBAN (l’autorità tedesca e quella francese) che dimostrerebbero che solo le condotte impeditive dell’uso dell’IBAN e non le procedure che conducono, sebbene con iter differenti, all’accettazione dell’IBAN sarebbero oggetto del divieto euro-

¹⁹ Doc. 4, allegato 3, dell’indice del fascicolo.

²⁰ Doc. 4, allegato 4, dell’indice del fascicolo.

²¹ Doc. 3 dell’indice del fascicolo.

²² Consiglio di Stato, VI, 21 dicembre 2022, n. 11174, par. 7, sul provvedimento sanzionatorio di cui al procedimento per *IBAN discrimination* PV5 – Fastweb.

unitario.

25. Infine, il professionista sottolinea che, nonostante l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emanato a conclusione del procedimento PV12, la società ha dato seguito alle indicazioni fornite dall'Autorità, implementando dal primo trimestre 2023²³ la sopra descritta modifica della piattaforma informatica che consente ai debitori/pagatori di inserire direttamente IBAN SEPA (italiani o meno) nell'interfaccia *online* per la domiciliazione delle rate del finanziamento, evidenziando altresì che tale adeguamento informatico avrebbe comportato esborsi significativi. Inoltre, la società ha aggiornato i manuali operativi in modo da rendere evidente a tutte le funzioni aziendali che non vi è alcuna differenza procedurale tra le due ipotesi.

IV. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

26. A fronte della contestazione degli addebiti, il professionista ha ulteriormente articolato le proprie difese in relazione sia al profilo procedimentale sia a quello di merito.

27. Dal punto di vista procedimentale, Agos ha ribadito che non sussisterebbero i presupposti per la riedizione del potere amministrativo, in quanto l'Autorità avrebbe fatto acquesenza rispetto alla sentenza di annullamento del provvedimento originario, così determinando la cristallizzazione del giudicato²⁴. Il professionista argomenta, in primo luogo, richiamando la giurisprudenza nazionale e unionale che riconosce il principio di stabilità del giudicato e, in secondo luogo, specificando che l'adeguamento spontaneo di Agos alla (pur non condivisa) interpretazione dell'Autorità del divieto di discriminazione IBAN – per il tramite della revisione della procedura di accettazione IBAN esteri – supera ogni possibile preoccupazione circa le prerogative di *enforcement* richiamate nella citata giurisprudenza *Trenitalia*. Inoltre, Agos sottolinea che, nel caso di specie, il vizio riscontrato nel primo procedimento (superamento dei termini perentori per l'avvio del procedimento istruttorio) sarebbe un vizio non sanabile (decadenza dal potere di accertamento), non rientrando tra quelli rispetto ai quali la giurisprudenza

²³ Il professionista specifica che l'intervento tecnico è stato ultimato tra [omissis] 2023, ma che la nuova procedura gestisce le richieste di domiciliazione dal primo trimestre 2023.

²⁴ Doc. 12, parr. 16 e segg.

ammetterebbe la riedizione del potere sanzionatorio²⁵. Pertanto, a parere di Agos, l’obbligo giuridico di conformazione al giudicato avrebbe imposto all’Autorità di astenersi dalla riapertura del procedimento.

28. Nel merito, Agos rimarca che la condotta che si presume illecita sarebbe supportata da sole *[0-50]* segnalazioni²⁶, che l’interpretazione dell’Autorità rispetto al divieto di discriminazione IBAN sarebbe eccessivamente rigida²⁷ e che, ad ogni modo, le condotte contestate non sarebbero comunque più in essere²⁸.

29. Il professionista sostiene altresì che l’ipotesi accusatoria sia stata artatamente modificata a fronte di un fascicolo istruttorio sostanzialmente immodificato²⁹. La Parte sottolinea infatti che, mentre nel provvedimento annullato l’Autorità aveva contestato una discriminazione tra la procedura di accettazione degli IBAN italiani e la procedura di accettazione degli IBAN SEPA extra-Italia vigente nel periodo 2019-2023, nel procedimento in corso è stato contestato che quest’ultima fosse sostanzialmente più onerosa della prima.

30. A tale ultimo riguardo, il professionista contesta altresì l’onerosità della procedura, affermando che il modulo - la cui compilazione era richiesta da Agos tra il 2019 e il primo trimestre 2023 per l’accettazione di IBAN diversi da quelli italiani - non fosse particolarmente dettagliato e che non potrebbe essere imputato alla Parte il fatto che alcuni clienti abbiano desistito dal portare a termine tale procedura, contestando in particolare la circostanza che nella comunicazione degli addebiti gli Uffici abbiano asserito che “verosimilmente” detti clienti hanno rinunciato ad avvalersi dell’IBAN estero a causa di tale procedura differenziata³⁰.

V. VALUTAZIONI

31. In via preliminare, è opportuno sottolineare che l’eliminazione della

²⁵ Il riferimento è alla sentenza resa nel caso PS10009C - POSTE ITALIANE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI/LIBRETTO SMART (Consiglio di Stato, 4 aprile 2025, n. 2904), in cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della riedizione del potere amministrativo nel medesimo procedimento, tramite il quale l’Autorità aveva posto rimedio al vizio riscontrato nel precedente procedimento, relativo alla mancata acquisizione del parere dell’autorità di regolazione competente (Consob).

²⁶ Doc. 12, par. 5.

²⁷ Doc. 12, par. 7.

²⁸ Doc. 12, par. 12.

²⁹ Doc. 12, parr. 39 e segg.

³⁰ Doc. 12, parr. 56 e segg.

discriminazione geografica nell’uso di bonifici ed addebiti diretti in euro, quale ostacolo alla piena attuazione del sistema SEPA e, più in generale, alla realizzazione del mercato unico dei pagamenti, rappresenta ed è stata considerata come un obiettivo prioritario a livello europeo³¹.

32. A tale riguardo, l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce, in particolare, che “[i]l beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’art. 3”.

33. La norma, nella misura in cui ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, contribuisce altresì al conseguimento dell’obiettivo di ottenere l’elevato livello di protezione dei consumatori necessario per garantire, come emerge dal considerando 32 di detto regolamento, l’adesione di questi ultimi al SEPA³².

34. In via preliminare, con riferimento a quanto sostenuto dal professionista circa l’asserita mancata competenza dell’Autorità ad avviare un nuovo procedimento avente ad oggetto la condotta di cui al provvedimento annullato dal TAR Lazio, si rappresenta, per contro, che, a fronte dell’annullamento del provvedimento soltanto in ragione di un vizio procedurale, in assenza quindi di un sindacato sull’accertamento dell’illecito effettuato dall’Autorità, come nel caso in esame, non sono ravvisabili, alla luce dei principi statuiti con chiarezza dalla recente giurisprudenza nazionale ed europea³³, la decadenza dell’Autorità dal proprio potere di accertamento dell’illecito e di sanzione, né la violazione del principio del *ne bis in idem*.

35. Quanto alla doglianza relativa al mutamento della contestazione, ci si

³¹ Cfr. par. 2.3 della Relazione della Commissione europea sull’applicazione del Regolamento SEPA: “*This issue was and remains the number one priority for the European Commission in relation with the application of the SEPA Regulation as it undermines one of the most tangible benefits that consumers and companies can experience from the SEPA Regulation: the freedom to pay from anywhere within the EU, the freedom to use one and only one bank account (in euro) for each and every transaction within the EU allowing them also to reduce the costs linked to the maintenance of two or more payment accounts*”. L’attenzione europea sul tema è testimoniata anche dal continuo monitoraggio sull’implementazione del divieto di discriminazione IBAN da parte dello *European Forum for Innovation in Payments* (EFIP), piattaforma nata per iniziativa congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea.

³² Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2019, *Verein für Konsumenteninformation c. Deutsche Bahn AG*, C-28/18, EU:C:2019:673, punto 27.

³³ Si vedano, in particolare, la citata sentenza Trenitalia, par. 64 (“*l’impossibilità per l’AGCM di avviare una nuova procedura d’infrazione al fine di adottare siffatte sanzioni potrebbe, di fatto, indurre le imprese a mantenere pratiche anticoncorrenziali, compromettendo così gravemente l’effettiva attuazione, da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione*”), e la citata sentenza Poste, par. 7.4.3 e 7.4.6 (“*il principio del ne bis in idem può essere violato solo se vi è già una decisione definitiva nel merito della causa*”, in linea con la giurisprudenza europea ivi citata).

limita ad osservare che, con il presente procedimento, l’Autorità ha posto in essere un intervento in tutto distinto dal precedente e che, sebbene si basi in parte su documentazione presente anche agli atti del procedimento originario, costituisce un esercizio *ex novo* del potere di accertamento su condotte che, peraltro, sono state realizzate in un arco temporale solo in parte sovrapponibile al precedente e che, in ogni caso, tiene conto delle evoluzioni giurisprudenziali intervenute nel frattempo sulla materia.

36. Ciò posto, il presente provvedimento ha ad oggetto la condotta posta in essere da Agos, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di credito al consumo, consistente nell’aver operato una discriminazione tra conti italiani e conti SEPA extra-Italia, in violazione dei suddetti obblighi di non discriminazione tra gli strumenti di pagamento all’interno dell’Unione europea.

37. La norma sopra richiamata si presta ad essere disattesa non solo negando, *tout court*, la possibilità di effettuare bonifici ed addebiti diretti in euro tramite conti correnti non nazionali, ma anche ostacolando, o rendendo più oneroso, l’esercizio di tale diritto attraverso modalità di fruizione differenziate rispetto alla domiciliazione su conti correnti nazionali. Secondo la Corte di giustizia, infatti, i beneficiari di pagamenti, quando offrono la possibilità di pagare con addebito diretto, “*non possono subordinare l’uso di questo metodo di pagamento a condizioni che pregiudicherebbero l’effetto utile dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 260/2012*”³⁴.

38. Con riferimento a quanto sostenuto dal professionista sul merito dell’infrazione, se è vero che l’articolo 9, par. 2, del regolamento SEPA, anche alla luce della giurisprudenza intervenuta sul caso *Fastweb*³⁵, non impone che l’obiettivo di parità di trattamento sia perseguito applicando una specifica procedura, e che tale obiettivo può, in linea di principio, trovare soddisfazione anche adottando procedure differenziate, è tuttavia inequivocabile che il rispetto del principio di non discriminazione non può prescindere dalla condizione che la diversità delle procedure non osti al raggiungimento di risultati analoghi. Nel caso di specie, si è visto che la procedura adottata dal 2019 al 2023 era caratterizzata da oneri e adempimenti tali da rendere più difficoltoso l’utilizzo dell’IBAN SEPA extra-Italia, con la conseguenza di rendere le due procedure (quella con IBAN italiano e quella con IBAN estero) non solo diverse, ma anche non equiparabili in termini di risultati ottenibili tramite le stesse, così da ingenerare una discriminazione.

³⁴ Cfr. sentenza *Verein für Konsumenteninformation c. Deutsche Bahn AG*, cit., punto 34.

³⁵ Consiglio di Stato, VI, 21 dicembre 2022, n. 11174, cit. *supra*.

39. In particolare, come sopra illustrato, dalle evidenze agli atti emerge che, nel caso di specie, dapprima l'assenza di una procedura *ad hoc* ha comportato casi di diniego di accettazione dell'IBAN SEPA extra-Italia e che, successivamente, la procedura [*omissis*]³⁶, adottata tra il novembre 2019 e l'inizio del 2023, ha determinato maggiori oneri e tempistiche prolungate per i pagatori. Si noti, in particolare, che la compilazione del modello SDD e il trattamento della richiesta in *back office* comporta, di per sé, che detta procedura abbia natura non immediata rispetto a quella consistente nel mero inserimento dell'IBAN in una interfaccia *online*. È un fatto che a fronte di una procedura che comportava la compilazione del modulo con l'inserimento di una serie di dati ed era subordinata alle verifiche e alla specifica validazione da parte dell'ufficio preposto di Agos, su [50–100] richieste di domiciliazione su IBAN SEPA diverso da quello italiano, per stessa ammissione del professionista, solo [0-50] sono andate a buon fine, mentre a partire dall'adozione di una procedura in tutto analoga a quella prevista per gli IBAN italiani, non si è registrata alcuna criticità in ordine all'accettazione di IBAN esteri.

40. La circostanza che il Professionista abbia, a partire dal marzo 2023, adeguato le proprie procedure in modo da rendere le proprie condotte in tema di Iban esteri conformi al dettato normativo in esame, se rileva ai fini della durata dell'infrazione, non può invece incidere sulla legittimità della condotta tenuta fino a tale data.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

41. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, richiamato dall'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, con il provvedimento che vieta la condotta posta in essere in violazione dell'articolo 9 del medesimo Regolamento, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

42. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per

³⁶ [*omissis*].

eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

43. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica dell'operatore che presenta un fatturato pari a circa 1.738 milioni di euro, un risultato netto della gestione finanziaria di oltre 595 milioni di euro e un utile di esercizio di oltre 189 milioni di euro, e che tale operatore è uno dei principali nel suo settore per rilevanza e dimensione. Si tiene, altresì, conto della circostanza che la condotta è stata posta in essere nel contesto dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 260/2012, e, dunque, nella fase di avvio del mercato unico europeo dei pagamenti, che rappresenta obiettivo fondamentale dello stesso Regolamento, posto a rischio, secondo la Commissione europea, proprio dalla condotta qui in esame.

44. Pertanto, per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti³⁷ risulta che il comportamento illecito è stato posto in essere almeno dal mese di febbraio 2014, data di entrata in vigore del SEPA prevista dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 260/2012, fino al primo trimestre 2023, data di attivazione della nuova procedura di accettazione di IBAN estero da parte del professionista.

45. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ad Agos nella misura di 800.000 euro (ottocentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta posta in essere da Agos Ducato S.p.A., consistente nella mancata accettazione degli IBAN SEPA extra-Italia attraverso diverse modalità, integra una violazione del divieto sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Agos Ducato S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, e ne vieta la reiterazione;

³⁷ Doc. 3 e 4, allegato 3, dell'indice del fascicolo.

b) di irrogare a Agos Ducato S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 €(ottocentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli